

*Ordine Interregionale dei Chimici  
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise*  
00184 Roma – Via delle Quattro Fontane 16



Raccomandata via fax 06.50245340

Roma 17.10.2013  
Prot.n°382/FM/av/13

Spett.le

**Agenzia delle Dogane e  
dei Monopoli di Stato**

Direzione Centrale Personale e  
Organizzazione  
Via M. Carucci, 71  
00143 Roma (RM)

c.a. Dott. Alessandro Aronica

e p.c. Consiglio Nazionale dei Chimici  
Ordini Territoriali dei Chimici

Oggetto: Vs circolare Prot. n° 106595/RU/2013 del 12.09.2013 - chiarimenti in merito all'Art. 5 del D.P.R. del 7 agosto 2012 n° 137

Egregio Direttore,

riceviamo per opportuna conoscenza la Vs circolare di cui ai riferimenti in oggetto, in merito alla quale ci preme sottolineare che l'assicurazione ai fini della responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale a carico dei Professionisti Chimici iscritti all'Albo è prevista a seguito di obbligo normativo, e non può pertanto essere subordinata ad interpretazioni da parte dell'Ente titolare del rapporto di lavoro.

Lo stesso disposto normativo all'Art. 1 definisce come «professionista» colui che esercita una professione regolamentata e poiché la professione di Chimico può essere svolta in maniera libera (i.e. Libero Professionista), associata (i.e. STP) o subordinata nell'ambito di una Organizzazione per conto di un Datore di Lavoro Pubblico o Privato, risulta evidente come tale obbligo sia applicabile, oltre che per colpa grave, anche ai colleghi appartenenti alla Agenzia che Lei rappresenta.

Tale conclusione è altresì meglio riscontrabile nella circolare del Consiglio Nazionale dei Chimici Prot. n° 508 del 9 ottobre 2013, successiva a quelle da Lei citate, sulla base della quale possiamo lecitamente dichiarare che indipendentemente dalla posizione di inquadramento del Chimico dipendente, laddove, anche solo saltuariamente, gli atti che egli sottoscrive rientrano in ciò che forma oggetto della professione di Chimico, e qualora, in qualsiasi momento o fase del procedimento tali atti vengano presentati o notificati a terzi, privati o pubbliche amministrazioni, si perfeziona l'atto e, ipso facto, l'esercizio della Professione in forma subordinata, senza possibilità di eccezioni.

D'altronde qualora i Chimici appartenenti alla Agenzia delle Dogane svolgessero solo ed esclusivamente attività interna non sarebbe necessaria la loro iscrizione all'Albo.

Di conseguenza si sottolinea che ogni comportamento che sottragga il professionista subordinato all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme deontologiche e regolamentari stabilite dal Consiglio Nazionale dei Chimici, risulterebbe sanzionabile in sede deontologica, amministrativa, civile e penale.

Distinti saluti



Il Presidente  
(Dott. Fabrizio Martinelli)